

Milano 22/09/2021

ESTENSIONE DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Con una modifica al decreto Riaperture il Consiglio dei Ministri, ha approvato un decreto-legge che prevede l'estensione del green pass obbligatorio sia ai lavoratori del pubblico impiego che quello privato dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Si attende solo la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.

La finalità è quella di prevenire la diffusione dell'infezione da COVID – 19 e, conseguentemente chiunque svolga attività lavorativa in entrambi i settori (pubblico e privato) è tenuto, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro a possedere nonché ad esibire, su richiesta il Green Pass. Tale strumento si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo eseguito nelle ultime 48 ore, guarigione da COVID-19.

Per quanto concerne la durata del green pass, per le persone guarite dal COVID sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima vaccinazione (anche se attualmente decorre dal 15° giorno successivo alla somministrazione), mentre è allo studio del governo di prolungare a 72 ore la validità del green pass per coloro che si sottopongono a test antigenici molecolari.

Si precisa che il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro.

Sono esclusi da tale obbligo, coloro esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo quanto riportato nella circolare del Ministero della Salute.

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, i lavoratori che comunicheranno di essere privi del Green Pass o siano privi della certificazione nel momento in cui hanno accesso sul luogo di lavoro, saranno sospesi dalla prestazione lavorativa e considerati "assenti ingiustificati". Il periodo di sospensione avrà decorrenza fino alla presentazione del Green Pass e non oltre il 31 dicembre 2021.

Tale provvedimento non comporta provvedimenti disciplinari, tant'è che viene mantenuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro, però non vi sarà erogazione della retribuzione e qualsiasi altro emolumento ad essa collegata.

Il datore di lavoro con meno di 15 unità, ferma restando la sospensione del rapporto di lavoro, potrà effettuare un'assunzione a tempo determinato per sostituzione solo dopo il 5° giorno di mancata presentazione del Green Pass per la durata corrispondente alla sospensione.

I datori di lavoro dovranno assicurare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre c.a. definire le modalità operative per le verifiche del caso, che potranno essere preventive all'accesso nei luoghi di lavoro o a campione.

E' a carico del datore di lavoro, con atto formale, individuare i soggetti incaricati alle verifiche in questione, nonché alla contestazione delle eventuali violazioni.

Il regime sanzionatorio è il seguente:

- 1) i lavoratori che hanno avuto accesso sul luogo di lavoro violando l'obbligo del Green Pass la sanzione va da € 600,00 a € 1.500,00
- 2) il datore di lavoro che non abbia verificato il rispetto delle regole e non abbia predisposto le modalità di verifica, una sanzione da € 400,00 a € 1.000,00